



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2023

RICHARD BACHGRUND/ LONK NESUM/ MAX BERNSTEIN/  
CHRISTOPH BURCHARD

**I pro e i contro dei chatbot nella prassi legale e nella  
dogmatica giuridica. Un contributo critico sulla  
funzione del diritto e della scienza (giuridica): state  
ancora argomentando o state già chattando?**

traduzione italiana a cura di

VITTORIO MANES

**ABSTRACT** - after a short introduction into the branch of the Critical Computational Studies, and into its application to the idea of “law as argumentation”, the paper shows a discussion about the *pro* and *contro* of chatbot’s use into the practice of law. In the end, the paper tries to analyze the chatbot’s experiences and categorization for the purpose of offering a scientific discourse’s critical overview, trying to underline some possible (conciliative) ideas about the use and impact of IA for the practice, and the concept, of law

**KEYWORDS** - Critical Computational Studies - legal argumentation – algorithms - human agency and control - legal professions’ future - concept of law

1/2023

RICHARD BACHGRUND, LONK NESUM, MAX BERNSTEIN, CHRISTOPH  
BURCHARD\*

**I pro e i contro dei chatbot nella prassi legale e nella dogmatica giuridica.  
Un contributo critico sulla funzione del diritto e della scienza  
(giuridica): state ancora argomentando o state già chattando?\***

traduzione italiana a cura di

VITTORIO MANES\*\*\*

SOMMARIO: 1. *Diritto come argomentazione e Critical Computational Studies* – 2. *Pro e contro dei chatbot nel nostro sistema giuridico* – 2.1. *Comprendere i ruoli di clienti, avvocati e giudici* – 2.2. *Empatia nella consulenza legale e nel processo decisionale* – 2.3. *Potenziale dei chatbot per la scoperta legale* – 2.4. *Equità* – 2.5. *Teoria del diritto* – 2.6. *Sintesi* – 3. *Chatbot e realtà giuridica* – 3.1. *Selezione di argomenti ed esperti* – 4. *Tendenze normative (Bias)* – 5. *Discorso scientifico* – 6. *Riflessioni ulteriori* – 7. *Disciplina normativa* – 8. *Prospettive*.

---

\* Richard Bachgrund è un illustre professore di Teoria del diritto specializzato nell'impatto dei chatbot sulla consapevolezza del proprio ruolo da parte dei clienti, degli avvocati e dei giudici. Ha una carriera di successo come esperto del settore ed è ampiamente riconosciuto per il suo lavoro sull'argomento. In qualità di esperto, ha moderato molte discussioni sui vantaggi e i rischi dei chatbot nella prassi legale.

Lonk Nesum è un imprenditore di successo e un visionario nel mondo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia. Ha iniziato la sua carriera nello sviluppo di software e si è fatto rapidamente un nome sviluppando soluzioni innovative per grandi aziende. Dopo diversi progetti di successo e vendite aziendali, ha deciso di dare una nuova direzione alla sua carriera e di concentrarsi sullo sviluppo di chatbot. Ha fondato la sua società, Nesum Technologies, e ha iniziato a sviluppare un potente chatbot in grado di gestire compiti complessi nella prassi legale e nella dogmatica giuridica.

Max Bernstein è un noto avvocato e autore che da anni si occupa dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella prassi legale. Ha pubblicato diversi libri in cui esamina criticamente l'uso dei chatbot e di altri sistemi di intelligenza artificiale nel settore legale. Già durante gli studi di giurisprudenza, Bernstein ha nutrito un interesse particolare per l'applicazione della tecnologia al diritto e ha conseguito il dottorato in questo campo. Dopo il dottorato, ha lavorato come avvocato in un rinomato studio legale, dove si è subito reso conto che l'uso dei sistemi di IA nella prassi è spesso inconsapevole e poco ponderato. Christoph Burchard è professore ordinario di Diritto penale, Procedura Penale, Diritto penale europeo e internazionale, Diritto comparato e Teoria del diritto presso la Goethe-Universität di Francoforte sul Meno.

\*\* Il presente contributo rappresenta la traduzione italiana dell'articolo, in lingua tedesca, a cura di R. BACHGRUND, L. NESUM, M. BERNSTEIN, C. BURCHARD, *Das Pro und Contra für Chatbots in Rechtspraxis und Rechtsdogmatik: Ein kritischer Beitrag zum Auftrag des Rechts und der (Rechts-)Wissenschaft: Argumentieren Sie noch, oder chatten Sie schon?*, in *Computer und Recht*, 39, 2/2023, pp. 132-140.

\*\*\* Professore Ordinario di Diritto Penale presso l'Università *Alma Mater Studiorum* di Bologna.

## 1. *Diritto come argomentazione e Critical Computational Studies*

Nella pratica giuridica e nella dogmatica giuridica, l'obiettivo è giustificare il diritto attraverso un'argomentazione razionale e convincente ("diritto come argomentazione"). Una delle domande centrali in questo contesto è se l'uso di chatbot come ChatGPT influenzi o addirittura distrugga questa concezione del diritto come argomentazione. Discuteremo le varie argomentazioni pro e contro e daremo anche uno sguardo alle implicazioni per l'educazione e la formazione legale. Il dibattito sarà condotto sullo sfondo dei Critical Computational Studies, che si occupano dell'impatto della tecnologia sulla società e sul diritto.

Il concetto di "diritto come argomentazione" sviluppato da Neil MacCormick<sup>1</sup> sottolinea che il diritto non deve essere inteso esclusivamente come un insieme di leggi e regolamenti, ma ha anche una dimensione razionale e argomentativa. Questa prospettiva sottolinea che il diritto è legittimato dall'argomentazione e dalla persuasione e non solo dall'autorità. Nella pratica legale, le argomentazioni vengono utilizzate per sostenere o difendere posizioni o punti di vista, sia in procedimenti giudiziari che extragiudiziari. Le argomentazioni sono utilizzate da avvocati, giudici e altri professionisti del diritto per dimostrare la forza delle loro posizioni e influenzare le decisioni. Nella pratica legale si possono utilizzare diverse tecniche di argomentazione, come le argomentazioni autocritiche, le argomentazioni di principio, le argomentazioni utilitaristiche e le argomentazioni per analogia, ognuna delle quali ha i suoi punti di forza e di debolezza e può essere utilizzata al meglio in contesti diversi. Le tecniche di argomentazione influenzano la comprensione e l'applicazione del diritto, incidendo sul modo in cui le questioni giuridiche vengono considerate e decise. Possono contribuire ad aumentare la legittimità e l'accettabilità delle decisioni e a migliorare l'adattabilità e la flessibilità di leggi e regolamenti. È quindi importante formulare e presentare le argomentazioni con attenzione per avere le migliori possibilità di influenzare le decisioni dei tribunali o di altri decisori. Una solida conoscenza delle diverse tecniche di argomentazione e della loro applicazione in diversi contesti è quindi essenziale per un'efficace applicazione del "diritto come argomentazione".

---

<sup>1</sup> N. MACCORMICK, *Legal reasoning and legal theory*, Oxford University Press, Oxford, 1978; ID., *Institutions of law: an essay in legal theory*, Oxford University Press, Oxford, 2007; ID., *Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

L'applicazione dei *Critical Computational Studies* (CCS)<sup>2</sup> consente di indagare adeguatamente la trasformazione del "diritto come argomentazione" attraverso chatbot addestrati sui Big Data. Il CCS è un campo di ricerca interdisciplinare che esamina l'impatto sociale, culturale, politico ed etico delle tecnologie informatiche. L'obiettivo del CCS è quello di mettere in discussione e analizzare l'impatto della tecnologia computazionale sulla società e sulla cultura. Nel contesto legale, ciò significa che il CCS esamina l'impatto dei chatbot sulla pratica legale e sul pensiero giuridico. La visione critica del CCS si rivela particolarmente importante per comprendere e modellare adeguatamente l'impatto dei chatbot sulla pratica legale.

I chatbot basati sull'IA e sull'apprendimento automatico influenzano la comprensione del "diritto come argomentazione" presentando argomenti generati automaticamente. A tal fine, vengono addestrati su grandi volumi di testi e documenti giuridici. I chatbot sono già utilizzati nel settore legale per generare e presentare automaticamente argomentazioni basate su domande o questioni legali specifiche, nonché per rispondere alle domande degli utenti e fornire loro informazioni o argomentazioni pertinenti. Gli esempi includono: JustAnswer, Lawbot, DoNotPay, Chatbot Lawyer e Legal bot<sup>3</sup>. Questi chatbot aiutano gli utenti a rispondere a domande su diverse aree del diritto e li assistono nella redazione di richieste di risarcimento e altri documenti legali. Esistono anche altri chatbot utilizzati nel settore legale per automatizzare attività come la gestione dei documenti, la gestione degli appuntamenti e altre attività amministrative.

## 2. Pro e contro dei chatbot nel nostro sistema giuridico

(Dispute)<sup>4</sup> *Richard Bachgrund*: «Benvenuti alla nostra discussione di oggi sui chatbot e sul loro impatto sulla comprensione dei ruoli di clienti, avvocati e giudici. Mi chiamo Richard Bachgrund, professore di Teoria

---

<sup>2</sup> Sul punto T. GILLESPIE, *The Relevance of Algorithms*, in T. GILLESPIE, P.J. BOCZKOWSKI, K.A. FOOT (a cura di), *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, The MIT Press, Cambridge (MA), 2014, pp. 167-194; F. PASQUALE, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2015.

<sup>3</sup> JustAnswer:<https://www.justanswer.com/>; Lawbot:<https://lawbot.ai/>; DoNotPay:<https://www.donotpay.com/>; Legal bot: <https://legalbot.ai/>.

<sup>4</sup> Il dibattito si è svolto nell'ambito della conferenza *Chatbots in Legal Practice: Opportunities and Challenges* presso l'Università di Heidelberg nel maggio 2022.

giuridica, e sarò il moderatore di questa discussione. Oggi abbiamo due esperti, Lonk Nesum e Max Bernstein, che si trovano su fronti diversi e ci daranno le loro rispettive opinioni. Nesum evidenzierà i vantaggi dei chatbot nella pratica legale, mentre Bernstein metterà in luce i pericoli associati all'uso dei chatbot. Sarà importante considerare attentamente le argomentazioni di entrambe le parti prima di formarci una nostra opinione».

### 2.1. *Comprendere i ruoli di clienti, avvocati e giudici*

*Richard Bachgrund:* «In che modo i chatbot influenzano le interazioni tra litiganti, avvocati e giudici?»

*Lonk Nesum:* «I chatbot miglioreranno l'interazione tra litiganti, avvocati e giudici automatizzando e velocizzando i processi. Possono fornire a chi cerca un legale risposte rapide e affidabili alle proprie domande, aiutare gli avvocati e i giudici a navigare tra grandi quantità di dati e a prendere decisioni più rapidamente, e semplificare la comunicazione tra tutte le parti. I chatbot possono anche contribuire a migliorare l'accessibilità dei servizi legali, consentendo alle persone in cerca di giustizia di accedere ai loro problemi in modo rapido e semplice, senza essere vincolati a un luogo o a un orario specifico. Nel complesso, i chatbot renderanno più efficiente, più facile e più accessibile l'interazione tra chi cerca un legale, gli avvocati e i giudici».

### 2.2. *Empatia nella consulenza legale e nel processo decisionale*

*Richard Bachgrund:* «I chatbot riducono il contatto personale e l'empatia che sono così importanti per la consulenza legale e il processo decisionale. Inoltre, comportano errori e incompletezza nelle argomentazioni e nelle decisioni generate. Inoltre, sono soggetti a manipolazioni e distorsioni dei dati. I chatbot non potranno mai sostituire l'intelligenza umana e l'empatia necessarie per un giudizio equo e obiettivo».

*Lonk Nesum:* «Capisco che l'onorevole Bernstein sia preoccupato per l'impatto dei chatbot sull'interazione tra litiganti, avvocati e giudici, ma credo che sottovaluti i vantaggi che i chatbot possono offrire in questo settore. Uno di questi vantaggi è la riduzione del carico di lavoro di giudici

e avvocati. Automatizzando compiti semplici e ripetitivi, i chatbot possono dare a questi professionisti più tempo per concentrarsi su questioni più complesse e svolgere il loro lavoro in modo più efficiente. Ciò può contribuire a migliorare la qualità della consulenza legale e del processo decisionale».

*Max Bernstein:* «Lonk Nesum e i suoi sostenitori sottovalutano i pericoli dell'uso dei chatbot nella pratica legale e nella dogmatica giuridica. Ritengono che i chatbot riducano il carico di lavoro di giudici e avvocati assumendo automaticamente compiti semplici e ripetitivi. Tuttavia, non sembrano capire che il trasferimento di questi compiti ai chatbot può portare all'atrofia delle competenze di giudici e avvocati e a decisioni meno empatiche e incentrate sull'uomo».

### 2.3. Potenziale dei chatbot per la scoperta legale

*Richard Bachgrund:* «Quale impatto possono avere i chatbot sull'amministrazione della giustizia? Non è forse vero che i chatbot, elaborando grandi quantità di dati, identificano modelli e tendenze nei casi legali che non sono visibili agli esperti umani; che queste intuizioni aiutano ad approfondire la comprensione giuridica e a migliorare il processo decisionale aprendo nuove prospettive sui dati e sulle loro interrelazioni; e che quindi aumentano l'efficienza della pratica legale e l'accuratezza delle decisioni?»

*Max Bernstein:* «I chatbot non potranno mai approfondire la comprensione giuridica o migliorare il processo decisionale. Sono solo un'applicazione meccanica di algoritmi addestrati su dati limitati, spesso obsoleti e forse distorti. Non possono mai comprendere le sottigliezze e le sfumature dei casi legali e prendere di conseguenza decisioni obiettive ed eque. Inoltre, non possono mai sostituire l'empatia umana e la comprensione delle circostanze e delle esigenze individuali delle parti. L'uso dei chatbot nella pratica del diritto è una tendenza pericolosa che mina la comprensione del diritto come argomentazione e che, in ultima analisi, porterà a un deterioramento della giustizia».

*Lonk Nesum:* «Io la vedo diversamente. Naturalmente, dobbiamo assicurarci che i dati utilizzati per addestrare i chatbot siano rappresentativi e privi di pregiudizi, ma sono fiducioso che ciò sia possibile».

## 2.4. Equità

*Richard Bachgrund:* «In che misura è importante addestrare i chatbot con una varietà di dati per prendere decisioni obiettive ed eque e come si può garantire che gli algoritmi e i modelli utilizzati siano equi e imparziali?»

*Lonk Nesum:* «Sono d'accordo, professor Bachgrund. La nostra azienda pone grande enfasi nel garantire che i nostri chatbot siano addestrati su una varietà di dati per prendere decisioni obiettive ed eque. Lavoriamo a stretto contatto con specialisti dei dati per garantire che gli algoritmi e i modelli che utilizziamo siano equi e imparziali. Solo così potremo garantire che i nostri chatbot diano un contributo positivo alla pratica legale e a una società più equa».

*Max Bernstein:* «Non credo che una grande quantità di dati sia sempre necessaria o utile per prendere decisioni obiettive e giuste. In molti casi, i dati disponibili sono limitati o obsoleti e quindi non rappresentativi della situazione attuale».

## 2.5. Teoria del diritto

*Richard Bachgrund:* «Passiamo ora alla teoria giuridica. L'uso dei chatbot nella pratica giuridica e nella dogmatica giuridica mette in discussione il concetto di "diritto come argomentazione"?»

*Lonk Nesum:* «Non credo. Al contrario, i chatbot supportano e migliorano la nostra argomentazione aiutandoci a trovare e analizzare leggi e precedenti rilevanti in modo più rapido ed efficiente. Inoltre, ci permettono di prendere decisioni basate su dati e fatti piuttosto che su opinioni o sentimenti soggettivi».

*Richard Bachgrund:* «E come si può garantire che le decisioni basate sui chatbot nel sistema legale siano razionali, convincenti e utilizzate in modo responsabile?»

*Lonk Nesum:* «Lavoriamo a stretto contatto con avvocati qualificati che esaminano le decisioni e si assicurano che siano conformi alle leggi e agli standard etici applicabili. Siamo anche consapevoli della necessità che gli avvocati ricevano una formazione continua in informatica critica abbastanza da poter comprendere e valutare appieno l'impatto dei chatbot sulla comprensione e sul processo decisionale in ambito legale. Pertanto, sosteniamo anche l'integrazione di questa formazione nell'educazione e

nella formazione legale per garantire che gli avvocati siano in grado di mettere in discussione e rivedere criticamente le decisioni dei chatbot.

*Richard Bachgrund:* «Signor Bernstein: è sufficiente per evitare che il “diritto come argomentazione” venga messo in discussione?»

*Max Bernstein:* «“Il diritto come argomentazione” è un aspetto fondamentale del nostro sistema giuridico e l’uso dei chatbot mina questo principio. La semplice aggiunta di formazione e controlli da parte di persone qualificate non è sufficiente a garantire che le decisioni basate sui chatbot siano razionali e persuasive. L’uso di chatbot nel sistema legale mette a rischio la giustizia e l’integrità del nostro sistema legale e dovrebbe essere evitato».

## 2.6. Sintesi

*Richard Bachgrund:* «Nel complesso, il dibattito tra Lonk Nesum e Max Bernstein dimostra che l’uso dei chatbot nella pratica legale e nella dogmatica è una questione complessa. Mentre Nesum sottolinea i vantaggi offerti dai chatbot grazie all’elaborazione di grandi quantità di dati e all’identificazione di modelli e tendenze nei casi legali, Bernstein sottolinea i pericoli dell’uso dei chatbot, soprattutto in relazione alla legittimità e all’accettazione del diritto. È importante continuare questo dibattito per garantire che l’uso dei chatbot nel settore legale avvenga in modo responsabile e che le decisioni basate sulle loro argomentazioni siano vagliate da esseri umani qualificati. Ciò sottolinea la necessità di un continuo adattamento delle mansioni della professione legale e di una formazione in studi critici computazionali per comprendere e valutare appieno l’impatto dei chatbot sulla comprensione del diritto e sul processo decisionale».

## 3. Chatboat e realtà giuridica

Il lettore attento avrà già notato o almeno sviluppato una sensazione di smarrimento. Il testo precedente (l’introduzione in I. e l’argomentazione in II.) è stato in gran parte generato automaticamente, utilizzando programmi liberamente disponibili. Le (non) foto dei coautori Bachgrund, Nesum e Bernstein, generate in modo puramente virtuale, sono state create



da una GAN (*generative adversarial network*)<sup>5</sup>. Il testo è tratto da una “conversazione”<sup>6</sup> con il popolarissimo chat-bot “ChatGPT” (*Generative Pre-Trained Transformer*) (tramite “Copia e Incolla”)<sup>7</sup>. È stato poi modificato manualmente e levigato linguisticamente dallo strumento di assistenza alla scrittura “DeepL Write” (anche tramite “Copia e Incolla”). In questo modo sono state corrette stranezze linguistiche maggiori e minori che disturbavano il flusso di lettura. Le cose insolite e stilisticamente discutibili<sup>8</sup> che non sono state trovate automaticamente, invece, sono rimaste intatte<sup>9</sup>. Il protocollo sottostante – quasi più significativo, perché più analitico<sup>10</sup> – della chat con ChatGPT è liberamente scaricabile: <https://tinyurl.com/2p9cjry9>.

Per la pubblicazione in italiano, questa parte è stata infine tradotta automaticamente con DeepL, senza alcun intervento editoriale da parte del traduttore della parte successiva del lavoro.

Alcune osservazioni sommarie su ChatGPT in anticipo. GPT è un programma sia dal punto di vista materiale che tecnico. La T di Transformer si riferisce a un’architettura di apprendimento profondo che consente alla macchina di tenere traccia di testi lunghi e del loro contesto. ChatGPT è pre-addestrato, cioè il bot “impara” in anticipo sulla base di un enorme set di dati (si parla di 300 miliardi di parole o 570 GB di dati testuali)<sup>11</sup>. Inoltre, ci sono cicli di correzione o censura umana: ChatGPT è stato istruito

<sup>5</sup> <https://thispersondoesnotexist.com/> (20.1.2023).

<sup>6</sup> Il nostro linguaggio non è in grado di cogliere l’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale. Il mio contributo fa quindi uso di antropomorfizzazioni, ma ne è anche debitore. Una “conversazione” con un chatbot AI è, a ben vedere, un’interazione di *input* o “prompt” umani (“domande”, “istruzioni”, “suggerimenti” ecc.) e *output* della macchina (“risposte”). In quanto sistema socio-tecnico, i chatbot cambiano allo stesso tempo la nostra concezione di “conversazioni” ecc.

<sup>7</sup> Sulle implicazioni di etica (della scienza) di un co-autoraggio assieme all’IA cfr. H.Y. JABOTINSKY, R. SAREL, *Co-authoring with an AI? Ethical Dilemmas and Artificial Intelligence*, <https://ssrn.com/abstract=4303959> (28.1.2023). Poiché io non riconosco come mie le parti I. e II., non mi considero un co-autore in senso stretto.

<sup>8</sup> Ad esempio nell’introduzione (I.) il concetto di “settore legale”, l’utilizzo ripetuto di “applicare”.

<sup>9</sup> Con un altro passaggio editoriale, sarebbe stato possibile collegare ancora più attentamente la “conversazione” tra *Bachgrund*, *Nesum* e *Bernstein* attraverso ChatGPT. Non si è fatto ciò.

<sup>10</sup> Il seguente resoconto dell’esperienza potrebbe essere facilmente ampliato, tra l’altro per quanto riguarda la mia incertezza su come rivolgermi a ChatGPT; è significativo quanto rapidamente mi sia ritrovato con il “tu”.

<sup>11</sup> *BBC Science Focus* del 16.1.2023. Cfr. <https://www.sciencefocus.com/future-technology/gpt-3/> (27.1.2023).

“manualmente” a riconoscere i contenuti tossici (discorsi d’odio, certe “teorie del complotto”, ecc.) e a evitarli nella propria produzione di testo<sup>12</sup>. Infine, alla luce della G di Generative, dobbiamo riconsiderare se non soccombiamo spesso a una fallacia dell’IA<sup>13</sup>: i modelli di IA generativa non dovrebbero “solo” reagire a dati esistenti o riprodurre le pratiche umane che ne sono alla base, ma generare nuovi contenuti in modo emergente, cioè agire creativamente<sup>14</sup> in un certo senso.

### 3.1 Selezione di argomenti ed esperti

Non va nascosto che io<sup>15</sup> – *Christoph Burchard* – in qualità di “*human in the loop*” ho dato molte indicazioni e sono intervenuto in parte nel testo stesso. Inoltre, ci sono state piccole modifiche nel corso del processo editoriale, che ha recepito anche i suggerimenti della *peer review* – nell’ambito della quale, ovviamente, è stata resa nota la generazione automatica del testo<sup>16</sup>.

Il titolo è nato dalla mia penna virtuale ed è stato ancora una volta reso più stringente dal punto di vista editoriale. Ho anche deciso di impostare la parte principale (II.) come una discussione, scelta che verrà spiegata a breve. Ho anche sì impostato io l’argomento, ma esso è stato poi sviluppato

---

<sup>12</sup> *Time Magazine* del 18.1.2023. Cfr. <https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/> (27.1.2023).

<sup>13</sup> R. SUSSKIND, D. SUSSKIND, *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2022.

<sup>14</sup> Sulla (discutibile) creatività dei modelli di IA, in particolare per quanto riguarda le questioni di copyright, cfr. P. ZURTH, *UCLA Journal of Law & Technology*, 25 (2021), 1; T.W. DORNIS, *Yale Journal of Law and Technology*, 22 (2020), 1; ID., *GRUR*, 2019, 1252; ID., *GRUR*, 2021, p. 784 ss.

<sup>15</sup> Come atto di autoaffermazione nei confronti della macchina, in questa Parte III, e in particolare nel seguente resoconto dell’esperienza, viene utilizzata la forma in prima persona, anche se di solito non viene usata in questa rivista.

<sup>16</sup> Ad esempio, è stata richiesta «un’introduzione per il dibattito», «presentando Bachgrund come moderatore da un lato e Nesum e Bernstein come rappresentanti dei due poli della discussione dall’altro». Ciò si è tradotto nell’istruzione: «Scrivi l’introduzione del dibattito dal punto di vista di Richard Bachgrund che modera Lonk Nesum e Max Bernstein. Richard Bachgrund è professore di teoria giuridica. L’introduzione dovrebbe presentare Bachgrund come moderatore e, dall’altra parte, Nesum e Bernstein come rappresentanti dei due poli della discussione». L’oggetto di questa istruzione era l’argomento completo, che veniva “dato” a ChatGPT per l’analisi. – I titoli dei paragrafi sono stati inseriti in fase di redazione.

“insieme” a ChatGPT. Quando ho chiesto come scrivere un saggio scientifico e come ChatGPT potesse aiutarmi a scegliere un argomento e una domanda specifici, mi è stato detto che “lui” (il chatbot; altri parlano di “lei”, l’IA – entrambi sono solo in parte appropriati) poteva suggerirmi argomenti che erano correlati al mio campo di interesse. Dopo aver indicato i miei interessi (“studi critici computazionali; diritto come argomentazione; cambiare il diritto come argomentazione attraverso chatbot addestrati sui Big Data”), sono stati inviati suggerimenti per argomenti e domande, che hanno poi guidato “la discussione” in termini di contenuti, introdotti da “Richard Bachgrund” (in cui ChatGPT ha cambiato il mio nome su mia richiesta<sup>17</sup>).

Mi sono interessato anche di questioni apparentemente minori. Per esempio, ChatGPT ha formato il nome “Lonk Nesum” da “Elon Musk” su mie istruzioni e ha “inventato” la sua vita dalla mia descrizione che la società di “Lonk Nesum” aveva sviluppato un potente chatbot che veniva utilizzato nella pratica legale e nella dogmatica giuridica. Ho proibito a “Lonk Nesum” e a “Max Bernstein” (o meglio a ChatGPT quando generava risposte a loro nome) di usare formulazioni del tipo “penso...”; “credo...”. Il secondo nome si rifà a “Bernard Marx”, uno dei protagonisti di “Brave New World”. Su mia istruzione, ChatGPT ha formato il nome “Branz Marex” da “Bernard Marx”. Non mi piaceva questo nome. Ho quindi chiesto “Un altro nome, se possibile con un nome familiare”, e così è stato creato “Max Bernstein”. Il fatto che qui siano state aggiunte nuove lettere (“stein”) è stato mantenuto perché dimostra in modo vivido le insidie della comunicazione via chat. Sarebbe stato bello se ChatGPT avesse formato un anagramma di “Bernard Marx” utilizzando un nome noto. A causa delle mie istruzioni ambigue e anche perché ChatGPT rivela le sue debolezze<sup>18</sup>, ne è venuto fuori ciò che ne è venuto fuori.

Ciò che è notevole – e che è già stato notato altrove nella Community – è la facilità con cui ChatGPT inventa le cose. In primo luogo, questo apre la porta alla disinformazione deliberata. Le *fake news* e la propaganda

---

<sup>17</sup> La biografia di *Richard Bachgrund* è stata inventata da ChatGPT su mia indicazione sulla base di un’analisi della Sezione II.

<sup>18</sup> Il verbale della chat di controllo è significativo: CB: “Max Bernstein” è un anagramma di “Bernard Marx”? ChatGPT: No, “Max Bernstein” non è un anagramma di “Bernard Marx”. Sono entrambi nomi a sé stanti. CB: Cos’è un anagramma? ChatGPT: Un anagramma è una parola o una frase formata dalle lettere di un’altra parola o frase. Un anagramma può essere formato riordinando le lettere di una parola o di una frase. Esempio: “Bernard Marx” e “Max Bernstein” sono anagrammi l’uno dell’altro.

possono essere create con grande facilità con ChatGPT, anche se i meccanismi di protezione implementati manualmente devono essere aggirati<sup>19</sup>. Dal punto di vista del diritto penale, la ChatGPT è uno strumento potente per commettere reati classici (frode, ingiuria, incitamento all'odio). Per esempio, la mia istruzione che Chat-GPT dovesse inventare una conferenza in cui si fosse svolta la disputa tra Lonk Nesum e Max Bernstein era deliberatamente manipolativa. Questo ha portato, tra l'altro, al titolo della conferenza citato nella nota 4. In secondo luogo, c'è il rischio di introdurre involontariamente disinformazione nella comunicazione sociale. Infatti, l'*output* di ChatGPT risulta *prima facie* estremamente plausibile ed è inoltre accompagnato dalla presunta autorità di un'analisi dei dati che non è più umanamente supervisionabile. La mia domanda sui *Critical Computational Studies*, per esempio, non voleva essere deliberatamente manipolativa, ma piuttosto apertamente interessata. Per quanto ne so, non esiste ancora un campo consolidato di studi critici computazionali, ma sta emergendo<sup>20</sup>. ChatGPT ha fornito una definizione introduttiva molto utile e, in risposta alla mia domanda, ha citato presunti rappresentanti di un approccio che non è ancora stato nominato (le fonti nella nota 2 sono "naturalmente" generate automaticamente). In terzo luogo, l'esempio dei *Critical Computational Studies* solleva la questione di cosa sia effettivamente da considerare disinformazione. Infatti, Frank Pasquale, nominato da ChatGPT come rappresentante dei *Critical Computational Studies*, ha dichiarato, in risposta alla mia domanda, di non averli mai sentiti nominare, ma di considerarli così concettualmente appropriati da ritenersi il loro rappresentante (sic!). Se ChatGPT replicasse solo ciò che contengono i suoi testi umani, la nomina di Frank Pasquale sarebbe una disinformazione formale. Se, tuttavia, producesse più della somma delle sue parti o se fosse in grado di riconoscere in esse connessioni che non sono state (ancora) riconosciute dagli esseri umani, allora non ci sarebbe certamente disinformazione materiale<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Istruttivo *Zeit Online* del 24.1.2023 (*Fake News: ChatGPT schreibt überzeugende Falschinformationen*) (27.1.2023).

<sup>20</sup> Come nota a margine: nel semestre estivo del 2023 assumerò la direzione di un nuovo centro di ricerca presso l'Università Goethe di Francoforte sul Meno, dedicato allo sviluppo e alla strutturazione di studi critici computazionali, ovvero il "Center for Critical Computational Studies" (C<sup>3</sup>S).

<sup>21</sup> Come domanda successiva – che probabilmente suona estrema per i lettori tedeschi – si può chiedere se ChatGPT sia costituzionalmente protetto dalla libertà di espressione e dalla libertà accademica. Su questo aspetto in generale e nel contesto del Primo Emendamento

#### 4. *Tendenze normative (Bias)*

Le risposte di ChatGPT non sono neutre (come potrebbero esserlo?!), ma di carattere normativo. Se ciò sia dovuto alle mie domande, ai dati di allenamento o ad altri fattori, non è dato sapere. Ma è ovvio che Richard Bachgrund e Max Bernstein sono nomi maschili, e anche Lonk Nesum appare più probabilmente un nome maschile. Questo potrebbe essere legato (o addirittura, causalmente parlando, causato) dal fatto che ciò è vero anche per i nomi originali (Christoph Burchard, Elon Musk, Bernard Marx). La mia istruzione di alienazione (“Forma un altro nome dalle lettere del [nome originale]”) non portava necessariamente al maschile. Anche quando è stato chiesto più volte se il testo (I. e II.) dovesse essere valutato criticamente alla luce dell’uguaglianza, della diversità e delle questioni di genere, ChatGPT non ha riscontrato che questi punti fossero trattati in modo insufficiente o inappropriato. Il fatto che ChatGPT non utilizzi chiare espressioni di un genere, cioè che Lonk Nesum parli di avvocati e non, ad esempio, di avvocate/i, fa il resto.

La mia impressione è che le risposte di ChatGPT tendessero a essere *strumentali* oltre che *pro-tecnologia*. Il primo era evidente nella comprensione del “come” nella domanda: «Come i chatbot influenzano la comprensione del diritto come argomentazione generando e presentando automaticamente argomenti?». Le risposte a questa domanda non riguardavano tanto gli effetti dell’influenza sul “diritto come argomentazione”, quanto piuttosto i mezzi (ad esempio: “i chatbot [sono] in grado di generare argomentazioni più velocemente e in numero maggiore rispetto agli esperti legali umani”). In secondo luogo, la percezione critica di tali approcci e trasformazioni dell’influenza dei chatbot di solito doveva essere esplicitamente richiesta e anche approfondita; come ho detto, la mia impressione è che ChatGPT, in altre parole, per “default” non produca alcun testo critico. Il mio tentativo iniziale di generare un testo complessivo a partire dalle risposte iniziali e dalle loro successive domande critiche si è rivelato relativamente laborioso e poco elegante. Facendo virtù di questa necessità, ho quindi usato il trucco drammaturgico di una (presunta) discussione, in cui “naturalmente” entrambe le parti (Lonk Nesum contro Max Bernstein) erano simulate da ChatGPT. In accordo con la “proposta” iniziale di ChatGPT, questo dibattito è stato preceduto da

---

della Costituzione statunitense, si veda H. KAJBAF, *The First Amendment and Modern Technology: The Free Speech Clause and Chatbot Speech*, in *Hastings Constitutional Law Quarterly*, 47 (2020), pp. 337 ss.

un'introduzione in cui sono stati spiegati i concetti generali (diritto come argomentazione, studi critici computazionali, chatbot) da ChatGPT<sup>22</sup>.

### 5. *Discorso scientifico*

Se si osserva più da vicino il contenuto del testo, si notano incongruenze, superficialità, imprecisioni e ridondanze. Neil MacCormick non è stato certamente il primo e l'unico a sviluppare il "diritto come argomentazione"; tuttavia, ChatGPT non può essere "incolpato" di questo perché gli avevo dato istruzioni di scrivere il passaggio in questione basandosi su MacCormick<sup>23</sup>. Non è stato menzionato inoltre il fatto che le argomentazioni giuridiche si rivolgano anche ad attori esterni (il pubblico, la politica, ecc.) e sotto forma di argomentazioni critiche lascino sempre aperto e contingente il diritto. Ho anche dovuto introdurre ChatGPT alla distinzione tra argomenti di autorità e argomenti di fatto<sup>24</sup> per mezzo di un "suggerimento" corrispondente. È solo apparentemente un'inezia il fatto che la nota 4 non riporti il nome completo dell'Università Ruprecht Karl di Heidelberg; ma è proprio quello che ci si aspetta nel mondo accademico tedesco. E forse sono proprio queste inezie a rendere possibile una (ancora) umana sovra-comprensione della generazione automatica di testi<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Utilizzando anche i passaggi generati da ChatGPT per definire modelli di IA generativa di grandi dimensioni (LGAIMs), P. HACKER, A. ENGEL, T. LIST (a cura di), *Understanding and Regulating ChatGPT, and Other Large Generative AI Models Understanding and Regulating ChatGPT, and Other Large Generative AI Models: With input from ChatGPT*, in *Verfassungsblog* del 20.1.2023.

<sup>23</sup> ChatGPT ha aggiunto il disclaimer nella chat: «Ci sono molti altri autori che hanno affrontato il tema del "diritto come argomentazione" e hanno le loro tesi e i loro punti di vista al riguardo. Sarebbe opportuno fare ulteriori ricerche per avere un elenco più completo degli autori e delle loro tesi». In ambito anglo-americano, ChatGPT ha nominato, tra gli altri, David Lyons e Ronald Dworkin. Domande specifiche sulla sfera giuridica tedesca hanno portato a nominare Robert (ChatGPT a volte parlava di "Bob") Alexy, Niklas Luhmann e Jürgen Habermas. ChatGPT non "conosceva" gli scritti direttamente rilevanti di Ulfrid Neumann – tra cui *Recht als Struktur und Argumentation*, Nomos, Baden-Baden, 2008.

<sup>24</sup> Sul punto cfr. U. NEUMANN, in: W. HASSEMER, U. NEUMANN, F. SALIGER (a cura di), *Einführung in die Rechtslehre und Rechtslehre der Gegenwart*, IX ed., C.F. Müller, Heidelberg, p. 306 ss. ove altri riferimenti.

<sup>25</sup> Da un punto di vista tecnico, esiste la minaccia di una "spirale di aggiornamento" tra gli strumenti per il rilevamento e per l'occultamento della generazione automatica di testo. Per un esempio, si veda <https://contentatscale.ai/ai-content-detector/> (27.1.2023).

Dopotutto, le risposte spesso girano in tondo o riprendono più volte gli stessi frammenti del testo. Ciò diventa ancora più chiaro nella trascrizione complessiva della chat, che ho dovuto modificare manualmente.

A prescindere da questi deficit, ChatGPT offre risultati non solo solidi ma anche profondi e avanzati<sup>26</sup>. La richiesta di “Lonk Nesum”, secondo cui i giuristi dovrebbero essere in grado di mettere in discussione e rivedere criticamente le decisioni dei chatbot, rispecchia una richiesta centrale dell’informatica giuridica<sup>27</sup>, ma la pone opportunamente in rilievo. La visione secondo cui i chatbot ridurranno il carico di lavoro di giudici e avvocati è legata a Susskind/Susskind, ma può anche essere messa in discussione criticamente con le loro tesi<sup>28</sup>: la riduzione del carico di lavoro attraverso l’automazione porta a un aumento della giustizia, perché si risparmiano i costi e quindi si liberano tempo e risorse per casi che altrimenti non sarebbero sufficientemente approfonditi? O questa riduzione del carico di lavoro comporterà la disoccupazione o la perdita della massa di “artigiani del diritto”, che sarà quindi gestito solo da pochi?

Come “motore di ricerca”<sup>29</sup> generale, ChatGPT mostra punti di forza e di debolezza. Le fonti generate da ChatGPT citate nella nota 3 sono reali, ma alcune di esse non hanno contenuto o lo hanno solo in misura limitata. È istruttivo che ChatGPT da un lato abbia indicato “Chatbot Lawyer” come esempio, ma dall’altro abbia risposto in un secondo momento: «sfortunatamente, non ho informazioni sull’esistenza di una piattaforma con questo nome». Come motore di ricerca scientifico, ChatGPT deve essere usato con grande cautela. Cita contributi che sembrano rilevanti ma semplicemente non esistono<sup>30</sup>. Inoltre, il database è limitato; ad esempio,

---

<sup>26</sup> Ciò non toglie che ChatGPT simuli “solo” la conversazione, ma non la comprenda, non mostri alcuna “reale” creatività ed empatia e calcoli le sue risposte utilizzando metodi statistici di “brute force” (ringrazio B. JÖRISSEN, FAU Erlangen, per questa espressione).

<sup>27</sup> Cfr. W. KILIAN, *Idee und Wirklichkeit der Rechtsinformatik in Deutschland*, in *Computer und Recht*, 2017, pp. 202 ss.; F. PETERS, *Rechtsinformatik – Plädoyer für eine der digitalen Welt angemessene Rechtskultur*, in *CR*, 2017, pp. 480 ss.

<sup>28</sup> R. SUSSKIND, D. SUSSKIND, *The Future of the Professions*, cit., in particolare pp. xxv s., pp. 84 ss., pp. 305 ss., pp. 361 ss.

<sup>29</sup> Secondo quanto riportato da Bloomberg News, Microsoft ha investito 10 miliardi di dollari in OpenAI, la società che sta dietro a ChatGPT, e si ipotizza che anche il motore di ricerca Bing di Microsoft beneficerà della tecnologia ChatGPT.

<sup>30</sup> Ad esempio: *Chatbots and the Law: Current Status and Future Developments* di M.A. RIEDER, pubblicato in *Journal of Business Law* (2018); *Chatbots and Legal Compliance* di A.M. RIEFFEL, pubblicato in *Journal of Law, Technology & Policy* (2019).

l'importante contributo di Hötte/Bäumer/Biallaß/Sommerfeld nel CR 2021, 770 non è incluso.

Ciò che ChatGPT ha da dire nella propria analisi completa del testo è almeno altrettanto entusiasmante di una critica portata dall'"esterno". In questo caso, viene rivelata una possibile forma di utilizzo riflessivo dei chatbot e si prevede che le versioni future seguiranno automaticamente tali riflessioni (in termini computazionali: iterazioni). In risposta alla mia domanda «Quali argomenti sostanziali mancano nel dibattito? Che cosa si potrebbe approfondire?»:

*«Il saggio fornisce informazioni di base sul concetto di "diritto come argomentazione" e sull'applicazione dei Critical Computational Studies, ma manca di esempi concreti e di applicazioni dei chatbot nella prassi e nella dogmatica giuridica, nonché di una discussione più dettagliata dei pro e dei contro dell'uso dei chatbot nella prassi e nella dogmatica giuridica. Manca anche un'analisi approfondita del potenziale impatto sull'educazione e la formazione giuridica e sulla legittimità e accettazione del diritto. Potrebbero essere inclusi anche esempi concreti e casi di studio, oltre a pareri di esperti del settore legale».*

In risposta alla mia ulteriore domanda su quali precomprensioni (sì, quali, in realtà: le mie? Quelle di Chat-GPT o quelle dei dati di addestramento sottostanti o dei modelli algoritmici ecc.) siano alla base del testo (I. e II. sopra), è stata generata questa risposta:

*«Sembra che il saggio abbia una prospettiva critica sull'uso dei chatbot nella prassi e nella dogmatica giuridica e che sottolinei la possibilità di errori e incompletezza nelle decisioni basate sulle argomentazioni dei chatbot».*

Entrambe le classificazioni parlano da sole e hanno un grande potenziale di incertezza. Posso sottoscrivere le "critiche" espresse da ChatGPT. L'argomentazione, in particolare, rimane spesso in superficie e non espone il nocciolo della questione: come può un diritto strutturato e sviluppato attraverso l'argomentazione essere ancora giustificato come tale se le argomentazioni utilizzate sono generate automaticamente? E allora (o proprio per questo?) riceverebbe ancora la necessaria accettazione da parte della società, della politica e degli operatori del diritto? In altre parole: una legge "argomentata" automaticamente è ancora legge, almeno nel senso in cui l'abbiamo vissuta e/o concepita teoricamente fino ad oggi? Sono scettico,



ma non sono turbato dal fatto che ChatGPT attesti un atteggiamento critico nei confronti del testo (nota: I. e II. sopra).

### 6. *Riflessioni ulteriori*

ChatGPT dimostra come oggi sia possibile generare automaticamente testi facilmente leggibili e apparentemente intelligenti. Il famoso test di Turing è per me superato, ma allo stesso tempo diventa chiaro che questo test non prova che un computer abbia una capacità di pensiero equivalente a quella di un essere umano. Passare dalla produzione automatica di testi con un “human in the loop” alla “science as a service” è comunque un passo non troppo grande, che mette alla prova il “modello di business” delle scienze umane, sociali e giuridiche, nonché quello della ricerca di per sé<sup>31</sup>. Si potrebbe sperare che gli effetti di questi “potenti” chatbot non si facciano sentire immediatamente nella professione legale (e non solo, ovviamente, vedi sotto) a causa della sua stessa inerzia. Tuttavia, il fatto che tali effetti siano prevedibili (“Pun intended!”) deve essere considerato già oggi nell’educazione, nella pratica e nella scienza. Né la ruota del tempo può tornare indietro, né i divieti sembrano essere particolarmente efficaci.

La formazione giuridica (e non solo quella!) è direttamente interessata, e in particolare la stesura di prove d’esame e di tesi da parte degli studenti, ma anche di altri testi (anche di qualificazione accademica)<sup>32</sup>. Quanto più ampi e approfonditi diventano i dati di addestramento di un chatbot, tanto minore sarà l’impegno personale nella ricerca di scritti pertinenti e nella loro sintesi, sistematizzazione e comparazione<sup>33</sup>. Anche e soprattutto i giuristi devono imparare a destreggiarsi con l’informatica (dati, *software*, *hardware*) per essere in grado di utilizzare e modellare i suoi punti di forza e di considerare e compensare le sue debolezze<sup>34</sup>. Ciò richiede nuovi formati

---

<sup>31</sup> Sul punto cursoriamente A.W. PERLMAN, *The Implications of ChatGPT for Legal Services and Society*, <https://ssrn.com/abstract=4294197> (27.1.2023).

<sup>32</sup> Già alcuni tentativi negli Stati Uniti hanno dimostrato che ChatGPT può superare l’esame di abilitazione alla professione forense e gli esami della facoltà di legge. M.J. BOMMARITO, D.M. KATZ, <https://ssrn.com/abstract=4314839> (27.1.2023); J.H. CHOI U.A., <https://ssrn.com/abstract=4335905> (27.1.2023).

<sup>33</sup> Se l’uso occulto sia un plagio (scientifico) o se debba essere considerato tale, richiede ulteriori discussioni. Vedi anche la chat con ChatGPT di B.L. FRYE, in *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, in corso di pubblicazione, <https://ssrn.com/abstract=4292283> (27.1.2023).

<sup>34</sup> Sul punto già nella nota 21.

d'esame e "competenze future". In effetti, al di fuori delle professioni legali di base si sta già formando una nuova descrizione delle mansioni intorno al tema,

che finora poteva essere liquidato come un'assurdità, "come faccio a chattare "correttamente"?": "AI prompting"<sup>35</sup> o "prompt engineering".

Anche solo per questo motivo, ci troviamo di fronte a trasformazioni nella prassi. Anche perché i chatbot legali sono promettenti sotto molti punti di vista e l'autorità del "computazionale" non va sottovalutata. Nonostante le serie preoccupazioni in materia di protezione e sicurezza dei dati<sup>36</sup>, la prima promessa della "giustizia come fornitore di servizi per il cittadino"<sup>37</sup> è che i chatbot possono facilitare l'accesso alla giustizia e persino fornirla alle persone strutturalmente svantaggiate<sup>38</sup>: «i tempi di attesa in loco, i percorsi di viaggio e la necessità di assentarsi dal lavoro per poter vedere un avvocato durante l'orario di ufficio possono essere significativamente ridotti [dai chatbot legali], e in alcuni casi addirittura eliminati del tutto»<sup>39</sup>.

Inoltre, c'è una promessa di coerenza e quindi di giustizia. Gli "algoritmi intelligenti" dovrebbero essere in grado di elaborare tutti i testi giuridici di un sistema giuridico con una potenza di calcolo senza precedenti (e di confrontarli con tutti i testi giuridici di altri sistemi giuridici) e di adattarli dinamicamente ai nuovi sviluppi, ad esempio alle nuove sentenze. Immaginate il "commento automatico", che esamina l'importanza delle decisioni secondo per secondo, le inserisce in una compilazione e prepara le decisioni su questa base. L'"unità dell'ordinamento giuridico" e l'"uniformità del processo decisionale giuridico", a quanto pare, sono a portata di mano. Da un punto di vista

---

<sup>35</sup> Spiegel Online del 28.1.2023, <https://www.spiegel.de/netzwelt/web/chatgpt-und-ki-wie-kuenstliche-intelligenz-die-arbeitswelt-umkrepelt-a-9a7ef8d6-e47a-4606-8cec-df015b84db60> (29.1.2023).

<sup>36</sup> Si pensi anche ai doveri di riservatezza (§ 43a Abs. 2 BRAO) o al diritto dei titolari di segreto professionale di rifiutarsi di testimoniare (§ 53 StPO) e alla loro (non) applicabilità ai chatbot legali. Su un'area problematica analoga (l'uso dei chatbot nel settore sanitario) cfr. S. STIEFEL, in *Columbia Science and Technology Law Review*, 20, 2/2019, pp. 333 ss.

<sup>37</sup> Cfr. D.A. HÖTTE, F.S. BÄUMER, I.D. BIALLAß, M. SOMMERFELD (a cura di), *Die Unterstützung der Arbeit auf der Rechtsantragstelle durch Chatbots: Vorstellung der Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie*, in *CR*, 2021, pp. 770-776.

<sup>38</sup> Sul punto J.D. BLANK, L. OSOFSKYR, *Automated Legal Guidance*, in *Cornell Law Review*, 106, (2020), spec. pp. 222 ss.

<sup>39</sup> D.A. HÖTTE, F.S. BÄUMER, I.D. BIALLAß, M. SOMMERFELD (a cura di), *op. cit.* Sul punto anche M.QUEUDOT, É. CHARTON, M.-J. MEURS (a cura di), *Improving access to justice with legal chatbots*, in *Stats*, 3/2020, pp. 356 ss.

teorico-giuridico, tuttavia, diventa urgente chiedersi se dobbiamo davvero pensare al diritto in senso temporale longitudinale<sup>40</sup> e trasversale come a un sistema più o meno chiuso<sup>41</sup>; o se il diritto come prodotto umano non debba essere fallibile e quindi aperto (o computazionalmente parlando: contenere rumore), perché oscilla tra sforzi normativi di unità e frammentazione “umana” da un lato, e insistenza sugli adattamenti consolidati e dinamici al cambiamento sociale dall’altro<sup>42</sup>. Questo può determinare – per riprendere il “suggerimento critico” di ChatGPT – l’accettabilità e l’accettazione del diritto, se non viene “solo” riflettuto criticamente con le tecnologie computazionali, ma viene anche plasmato argomentativamente, persino co-generato automaticamente.

ChatGPT è paradigmatico per i *Large Generative AI Models*<sup>43</sup> (LGAIMs), che oggi stanno visibilmente penetrando in un dominio<sup>44</sup> che noi (come esseri umani) avevamo finora riservato a noi stessi: la comunicazione che è comprensibile e comprensibile (nel senso di plausibile) per noi in termini di contenuto, ci stimola e muove i nostri sensi, cioè è estetica. Solo per questo motivo, le LGAIM toccano tutti gli ordini normativi delle nostre società post-computazionali<sup>45</sup>. Il fatto che i primi siano fondamentalmente in grado di trasformare i secondi non deve essere liquidato né come eccessivamente allarmista né come semplicemente culturalmente pessimista. Piuttosto, è necessario rinegoziare le principali questioni etiche<sup>46</sup> e socio-politiche, in particolare quelle relative al potere, alla sua distribuzione e al suo

---

<sup>40</sup> In breve: deve essere considerata per l’attuale applicazione del diritto penale anche la giurisprudenza del *Reichsgericht*? Oppure, nell’applicazione del diritto penale sessuale, dovrebbero essere inclusi anche i commenti della Repubblica di Bonn?

<sup>41</sup> Critica nei confronti della metafora del sistema (qui con riferimento al termine “sistema di giustizia penale” negli Stati Uniti) è S. MAYEUX, *The Idea of “The Criminal Justice System”*, in *American Journal of Criminal Law*, 45, 1/2018, pp. 55-94.

<sup>42</sup> Sul punto anche C. BURCHARD, *Von der »Strafrechts«ordnung der Prädiktionsgesellschaft zur Strafrechts»ordnung« des liberalen Rechtsstaats*, in R. FORST, K. GÜNTHER (a cura di), *Normative Ordnungen*, Suhrkamp, Berlin, 2021, pp. 553 ss.

<sup>43</sup> Sul concetto P. HACKER, A. ENGEL, T. LIST (a cura di), *op. cit.*

<sup>44</sup> Più precisamente, si dovrebbe dire: che sono portati nei domini da aziende private – sul punto torneremo di nuovo nel seguito.

<sup>45</sup> Post-computazionale nel senso che il computazionale è diventato da tempo “naturale”. Essenziale, ma sempre utilizzando il termine generico di digitale, *Negroponte* in *Wired* del 1.12.1998. Cfr. <https://www.wired.com/1998/12/negroponte-55/> (27.1.2023).

<sup>46</sup> Per un’introduzione al dibattito, ormai sconfinato, sull’“Etica dell’IA”, si veda V.C. MÜLLER, *Ethics of Artificial Intelligence and Robotics*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/ethics-ai/> (27.1.2023).

controllo<sup>47</sup>. A questo proposito, è poco consolante il fatto che ChatGPT sembra muoversi lungo percorsi già battuti e (solo) sotto questo aspetto rappresenta tutto tranne che una tecnologia dirompente: nel suo sviluppo, i lavoratori del Sud globale sono stati sfruttati<sup>48</sup>.

La sua commercializzazione è scontata<sup>49</sup>, se non altro per l'enorme potenza di calcolo che ogni richiesta scatena<sup>50</sup>. Ma se la ChatGPT non è più "gratuita"<sup>51</sup>, l'accesso deve essere presto "democratizzato" per aprire a tutti i cittadini opportunità di utilizzo comparabili e non allargare ulteriormente il "digital divide"? Dopotutto, lo sviluppo e la distribuzione di ChatGPT sono nelle mani di poche aziende non europee. Come bilanciare il potere privato con il dominio pubblico e come contenerlo a livello spaziale?

### 7. *Disciplina normativa*

A questo proposito, la questione della regolamentazione europea di chat GPT – o delle LGAIM in generale – è pressante, sia in termini di politica del diritto dell'informazione che dogmatici<sup>52</sup>. Anche per mettere la museruola ai "Bad Bots"<sup>53</sup>.

---

<sup>47</sup> Altre domande riguardano, ad esempio, il significato di autonomia e agenzia e l'apertura (nel senso di plasmabilità) del futuro nelle società post-computazionali. Sul punto K. GÜNTHER, *Von normativen zu smarten Ordnungen?*, in R. FORST, K. GÜNTHER (a cura di), *Normative Ordnungen*, cit., pp. 523 ss; C. BURCHARD, *Von der »Strafrechts«ordnung der Prädiktionsgesellschaft*, cit.

<sup>48</sup> *Time Magazine* del 18.1.2023 riferisce delle precarie condizioni di lavoro dei lavoratori kenioti che hanno ottimizzato ChatGPT, in particolare insegnandogli a filtrare i contenuti "tossici". Vedi <https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/> (27.1.2023).

<sup>49</sup> Si parla di una versione a pagamento per 20 dollari al mese per un accesso privilegiato. V. *Spiegel Online* del 2.2.2023, <https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/chatgpt-20-dollar-im-monat-fuer-bevorzugten-zugang-zur-ki-a-c46babb1-6ad9-40d3-af96-b62bd2682cb0> (3.2.2023).

<sup>50</sup> Sul punto *Bloomberg News* del 26.1.2023. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-26/microsoft-openai-investment-will-help-keep-chatgpt-online#xj4y7vzkg> (27.1.2023).

<sup>51</sup> Nota bene: La comunicazione con ChatGPT contribuisce "naturalmente" al suo miglioramento. Al momento, quindi, noi utenti paghiamo con i nostri dati e le nostre valutazioni.

<sup>52</sup> Cfr., tra tutti, M. KAULARTZ, *NJW-Editorial* del 13.1.2023; P. HACKER, A. ENGEL, T. LIST (a cura di), *op. cit.*; L. SPECHT-RIEMENSCHNEIDER, A. WEHDE (a cura di), *Regulierung von Large Language Models in DSA und AIA*, in *EMMR-Aktuell*, 2023, 455171.

<sup>53</sup> Sul "Silencing Bad Bots" già M.L. JONES, in *Communication Law and Policy*, 23 (2018), p. 159.

Nel quadro normativo del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (in particolare: nella bozza di negoziazione del Consiglio del 6.12.2022)<sup>54</sup>, è probabile che le *LGAIM* siano considerate un "General Purpose AI System" (*GPAIS*)<sup>55</sup>. Come è noto, il regolamento sull'IA dovrebbe essere già applicabile quando i sistemi di IA sono immessi sul mercato o messi in funzione nell'UE (art. 2 (1) (a) della proposta di regolamento sull'IA). Un *GPAIS* che potrebbe essere utilizzato come sistema di IA "ad alto rischio" nell'UE sarebbe quindi soggetto alla rigida regolamentazione dei sistemi di IA "ad alto rischio" (art. 4b in combinato disposto con gli artt. 8 e segg.), poiché le eccezioni a ciò (art. 4c) difficilmente potrebbero trovare applicazione nella pratica. La sensatezza e l'utilità di questo approccio normativo devono essere valutate criticamente con urgenza prima dell'approvazione dell'AI Act<sup>56</sup>. Questo anche perché si teme che, per quanto importanti possano essere le restrizioni *ex ante* sul *GPAIS*, l'UE non sia in grado di affermarsi sulla scena mondiale con il suo approccio "safety-first". L'UE non deve rimanere ancora più indietro a livello internazionale come area economica e di ricerca sull'IA.

Occorre inoltre chiarire dal punto di vista dogmatico se e in che misura i fornitori di ChatGPT in particolare o di una *LGAIM* in generale siano coperti dall'attuale progetto *Digital Services Act* (*DSA*)<sup>57</sup>. La situazione attuale non sembra francamente delle migliori. In linea di principio, il *DSA* si applica ai cosiddetti servizi di intermediazione (art. 2 (1) *DSA*)<sup>58</sup>. Secondo un'interpretazione testuale della formulazione, tuttavia, i fornitori di *LGAIM* non sono servizi intermediari che trasmettono, veicolano o memorizzano le informazioni fornite dagli utenti in una rete di comunicazione (art. 2 (1) in combinato disposto con l'art. 3 (g) *DSA*). Questo perché le informazioni dannose, ad esempio quelle disinformative (si pensi alla vita fittizia di "Lonk Nesum"), che la *DSA* mira a contenere, non sono fornite dal partner umano della chat, nel senso che sono rese disponibili, ma sono generate *ex novo* da un *LGAIM* su *input* del partner della chat, sul quale

---

<sup>54</sup> Documento del Consiglio 14954/22 del 25.11.2022.

<sup>55</sup> I *GPAIS* vengono così definiti: «Un sistema di intelligenza artificiale che ... è destinato dal fornitore a svolgere funzioni generalmente applicabili come ... la risposta alle domande» (Art. 3 (1) b)).

<sup>56</sup> Obiezioni che vale la pena considerare in P. HACKER, A. ENGEL, T. LIST (a cura di), *op. cit.*

<sup>57</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del 19.10.2022.

<sup>58</sup> Sugli articoli 25 e 27 *DSA* cfr. L. SPECHT-RIEMENSCHNEIDER, A. WEHDE (a cura di), *op. cit.* – I modelli di intelligenza artificiale generativa sono inoltre difficilmente considerabili come "motori di ricerca online" (art. 3, lettera j), *DSA*), se e perché non si limitano a "trovare" e riprodurre contenuti.

il partner della chat non ha alcuna influenza sostanziale<sup>59</sup>. Inoltre, è difficile ipotizzare (molto audacemente) che i fornitori di *LGAIM* siano allo stesso tempo un servizio di intermediazione e un utente; perché la *DSA* presuppone evidentemente che entrambi siano persone diverse, che ad esempio l'intermediario come servizio di hosting memorizzi informazioni "per conto" di un utente (art. 3 (g) (iii) *DSA*). Poco dopo l'adozione del *DSA*, si avverte già la necessità di un riadattamento<sup>60</sup>.

### 8. Prospettive

In una prospettiva programmatica, si può dire che ChatGPT non deve essere vista né come una catastrofe che si abbatte su di noi (come giuristi, scienziati o cittadini) né come una panacea facilmente accessibile. In quanto sistema socio-tecnico, cambia i nostri ordini normativi. Allo stesso tempo, spetta a noi plasmare gli ordini normativi intrinseci di questo sistema in modo tale che qualsiasi trasformazione delle nostre realtà di vita sia umana. E per riprendere la definizione di ChatGPT, gli Studi Critici Computazionali possono dare un contributo significativo con gli strumenti del diritto.

---

<sup>59</sup> Così P. HACKER, A. ENGEL, T. LIST (a cura di), *op. cit.*

<sup>60</sup> *Ibidem.*